



## **COMUNE DI FORNO CANAVESE**

### **Città Metropolitana di Torino**

Oggetto: Relazione illustrativa in merito alla scelta della modalità di gestione del micronido comunale con valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del ricorso al partenariato pubblico-privato.

#### **Premessa - Normativa di riferimento**

L'istituzione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica, ovvero servizio di interesse economico generale di livello locale, è regolata dal D. Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, il quale ne ha informato la disciplina ai principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

In conformità alle disposizioni dell'art. 10 del D. Lgs. 201/2022, gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

I servizi di interesse economico generale di livello locale sono definiti come quei servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. I servizi di cui sopra sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea – da sola – a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria così richiesta, i cui esiti, nel caso specifico, sono contenuti nella presente relazione.

Una volta individuato il bisogno della comunità locale che potrebbe essere soddisfatto con l'istituzione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica, il testo normativo di riferimento, sopra richiamato, prevede al riguardo una gradualità di soluzioni che devono

essere tra loro comparate, avendo riguardo ai principi di concorrenza, sussidiarietà orizzontale, efficienza ed efficacia:

- prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati (l'ente pubblico non interviene in alcun modo);
- iniziative pubbliche per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti, ferma restando la libertà di impresa degli operatori. Tali iniziative possono includere, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione e della normativa europea sugli aiuti di Stato, il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici, titoli o altre agevolazioni ai fini della fruizione del servizio, ex art. 11 del D. Lgs. n. 201/2022 (il servizio pubblico locale di rilevanza economica non è istituito, i servizi sono ancora prestati solo da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli o associati. Tuttavia, l'ente pubblico interviene con contributi diretti o indiretti all'utenza);
- imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori privati, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, con eventuali compensazioni economiche, ex art. 12 del D. Lgs. n. 201/2022 (il servizio pubblico locale di rilevanza economica è istituito, ma il mercato rimane aperto: agli operatori privati possono essere imposti obblighi di servizio pubblico con compensazioni economiche);
- attribuzione di diritti speciali o esclusivi al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, in conformità al diritto dell'Unione europea, solo se indispensabile all'adempimento della funzione affidata e in assenza di misure meno restrittive della libertà d'impresa e sulla base di un'adeguata analisi economica, ex art. 13 del D. Lgs. n. 201/2022 (il servizio pubblico locale di rilevanza economica è istituito, e il mercato viene ristretto o chiuso attribuendo al gestore del servizio pubblico diritti speciali – che lo avvantaggiano rispetto alla concorrenza – o esclusivi – che chiudono il mercato alla concorrenza).

## Il bisogno della comunità

Oggetto della presente relazione è il bisogno della comunità locale di servizi socioeducativi per la prima infanzia – da 1 a 3 anni di età – con riguardo ai quali la legislazione regionale vigente – L.R. n. 30 del 3 novembre 2023 – prevede all'articolo 2 un sistema integrato costituito da: a) nido d'infanzia; b) micronido; c) sezioni primavera; d) servizi integrativi.

Il servizio di micronido comunale, attualmente in gestione diretta con affidamento in prestazione di servizi a operatore economico, è attivo già da diversi anni e, quindi, la domanda può essere stimata sulla scorta dei dati "storici" relativi alla natalità, che nel 2023 registra 17 nascite nel Comune di Forno Canavese e 212 per tutti gli altri comuni che si pongono nell'ambito di prossimità della distanza massima di 10 Km, ed alla frequenza che, rispetto agli attuali 14 utenti potenziali ed al numero massimo di mesi/bambini iscritti ( $11 \times 14 = 154$ ), ha presentato, negli ultimi 4 anni, il seguente andamento:

Anno solare	Frequenza in mesi/bambini
2021 (chiusura 3 settimane per covid)	110 su max 143 = 77%
2022	148 su max 154 = 96%
2023	141 su max 154 = 92%
2024	148 su max 154 = 96%

## **Le scelte in merito alla modalità del soddisfacimento del bisogno**

La normativa vigente in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica richiede di valutare diverse possibilità di soddisfacimento dei bisogni della comunità, che nel caso di specie sono state individuate nella precedente sezione.

In merito a tali possibilità, calate nel contesto dello specifico servizio di micronido di cui si tratta, occorre considerare che:

- la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, da sola non sia sufficiente a soddisfare il bisogno, come appare evidente da fatto che attualmente l'unico servizio di micronido attivo sul territorio comunale è quello erogato dall'Amministrazione Comunale;
- iniziative pubbliche per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti, ferma restando la libertà di impresa degli operatori, sarebbero praticabili nel diverso contesto in cui vi fosse un servizio di micronido gestito da operatori privati, ma questo risultasse antieconomico per gli utenti stessi, i quali quindi potrebbero essere incentivati dall'Ente. Mancando radicalmente il servizio, tale soluzione potrebbe ancora essere praticabile qualora l'Ente non disponesse di un immobile di proprietà da destinare al servizio e da concedere al gestore. Tuttavia, Il Comune di Forno Canavese è proprietario dell'immobile che già da diversi anni ospita il servizio (unitamente ad una sezione di scuola materna), ed è dotato delle necessarie autorizzazioni che consentono di erogare il servizio a 14 bambini. L'Amministrazione Comunale, inoltre, è proprietaria di altro immobile presso il quale è disponibile a rilocalizzare la sezione di scuola materna attualmente ospitata nel medesimo immobile dell'Asilo Nido e, quindi, a mettere a disposizione del futuro concessionario l'intero immobile, e relative pertinenze, per perseguire l'obiettivo di un più ottimale dimensionamento del servizio che possa consentire di conseguire migliori livelli di efficienza ed economicità.
- l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori privati, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, con eventuali compensazioni economiche, presuppone l'affidamento del servizio ad un operatore privato secondo uno dei modelli di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 201/2022 e di cui si tratterà nella successiva parte della presente relazione;
- l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, in conformità al diritto dell'Unione europea, può essere disposta, come sopra evidenziato, solo se indispensabile all'adempimento della funzione affidata e in assenza di misure meno restrittive della libertà d'impresa e sulla base di un'adeguata analisi economica. Nel caso in esame non sussistono i requisiti così previsto, ben potendo il servizio pubblico locale di micronido continuare a essere gestito anche in concorrenza con altri operatori (cosa che in senso lato si verifica, considerando in concorrenza anche gli operatori attivi in altri Comuni confinanti o comunque vicini, tanto da essere in grado potenzialmente di attrarre la medesima utenza).

Il servizio è stato a suo tempo istituito dall'ente pubblico quale servizio pubblico locale a rilevanza economica. In base all'art. 2, comma 5, della L.R. n. 30/2023, infatti, la gestione e l'offerta dei servizi educativi per l'infanzia sono di competenza dei comuni singoli o associati, degli enti comunali destinati al sistema dei servizi socioeducativi per l'infanzia, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, della legge 6 giugno 2016, n. 106), delle aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri soggetti pubblici e privati in possesso

dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi dell'articolo 24 della stessa Legge Regionale. Come sopra evidenziato, in assenza di iniziativa privata in tal senso, e per garantire in ogni caso il soddisfacimento del bisogno della comunità, appare opportuno confermare il servizio pubblico locale di rilevanza economica di micronido, ai sensi degli art. 10 e 12 del D. Lgs. n. 201/2022.

## **La scelta della modalità di gestione**

La scelta della modalità di gestione di un servizio pubblico locale è disciplinata dall'art. 14 del d.lgs. 201/2022. Secondo il quadro normativo vigente, tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi, l'ente locale, nelle ipotesi in cui ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico ad un singolo operatore, provvede all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione, di cui al comma 1 del medesimo articolo 14 sopra richiamato:

- a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del d.lgs. 201/2022, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; l'ente locale affida il servizio di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.
- b. affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16 del d.lgs. 201/2022, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; l'ente locale può affidare il servizio di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinato dal d.lgs. 175/2016.
- c. affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione Europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; la gestione "in house" consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'Ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni:
  - I. totale partecipazione pubblica;
  - II. controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'Ente esercita sui propri servizi;
  - III. realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla.
- d. gestione diretta, in economia o tramite aziende speciali, con la quale il titolare coincide con il soggetto pubblico che intende erogare il servizio ed assume in proprio lo svolgimento di tutte le prestazioni, principalmente attraverso proprie maestranze e mezzi d'opera direttamente posseduti. Il centro di costo della gestione afferisce direttamente al bilancio dell'Ente e la responsabilità giuridica della corretta esecuzione del servizio incombe, senza mediazioni, sull'ente. Come contropartita tutti i proventi della gestione restano ad appannaggio del titolare.

Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, lo stesso articolo 14, ai commi 2 e 3, prevede che "l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio ed agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del

medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30: *“3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”*

Nel caso in esame, per la gestione del servizio, il Comune di Forno Canavese ha attuato un percorso che lo ha portato dalla gestione diretta in economia con personale proprio, alla gestione mista, in parte con personale proprio ed in parte con prestazione di servizi da operatore economico, ed alla gestione attuale, interamente affidata in appalto ad operatore economico. La valutazione attuale è quindi finalizzata alla verifica di sostenibilità e convenienza di conferma della esternalizzazione, e quindi l'affidamento a terzi secondo la forma gestionale di cui alla lettera a) sopra riportata, con ricorso alla concessione del servizio, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore, e di cui al successivo articolo 15. Infatti:

- l'Ente non è provvisto delle risorse umane idonee per gestire in autonomia il servizio secondo quanto previsto dalla lettera d), né ha costituito una apposita azienda speciale, né, per le sue limitate caratteristiche dimensionali, appare opportuno costituirla ex novo per lo specifico bisogno;
- per gli stessi motivi sopra evidenziati, con riguardo all'ipotesi di costituzione di una azienda speciale, appare inopportuno costituire una società mista o una società in house, specificando che, al momento attuale, non vi sono società già costituite con tali caratteristiche cui affidare il servizio ai sensi delle lettere b) e c).

Fra le possibili forme di esternalizzazione si ritiene in linea generale preferibile il ricorso al modello concessorio, il quale è in grado di responsabilizzare l'affidatario nella progettualità specifica del servizio e di garantire il costante equilibrio fra i costi ed i relativi ricavi. Quanto sopra anche in ossequio al principio di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 201/2022, secondo cui *“Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”*

Tuttavia, la scelta merita uno specifico approfondimento alla luce dell'articolo 175, commi 1 e 2, del codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, secondo il quale *“1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato. 2. Il ricorso al partenariato pubblico/privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.”*

**Valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del ricorso al partenariato pubblico-privato, ex art. 175, c. 2, D. Lgs. n. 36/2023**

L'analisi economico-finanziaria adottata come riferimento della scelta del modello gestionale del servizio ha evidenziato la sostenibilità del modello della concessione di servizi a terzi. L'affidamento del servizio, visto il rapporto costi/benefici per le famiglie e i ricavi previsti per il gestore è da ritenersi infatti congruo sotto il profilo della sostenibilità della gestione economica, tenuto conto degli aspetti che seguono, a caratterizzare la concessione in argomento:

- contenuta rilevanza degli investimenti soggetti ad ammortamento a carico del Concessionario;
- servizio ad "alta intensità di manodopera" ed a rapporto operatore/bambini indicato per legge in relazione a numero e tipologia di frequentanti;
- contenuto canone di concessione, a carico dell'Amministrazione Comunale;
- spese utenze da porsi in carico al Concessionario.

In particolare, nella concessione di servizi si costituisce un rapporto in cui il concessionario assume su di sé non solo i rischi tipici dell'appaltatore (onere di eseguire il servizio con organizzazione dei mezzi necessari con ricaduta sull'appaltatore non dei rischi sulla sorte della gestione ma di tutti gli eventi pregiudizievoli riguardanti i mezzi utilizzati per la stessa) ma anche quelli della proficuità della gestione. È sul concessionario che gravano gli oneri di gestione delle prestazioni fornite ed è a suo appannaggio che vanno i proventi della gestione che sono riscossi direttamente dai fruitori del servizio. In questo modello il concedente esercita una funzione di controllo e verifica sul concessionario, affinché quest'ultimo eroghi il servizio rispettando le regole e gli standard qualitativi e quantitativi stabiliti nel regolamento comunale e nel contratto di servizio. Ulteriori ragioni a sostegno della esternalizzazione del servizio mediante il modulo concessorio, in via generale, sono le seguenti:

- la gestione esterna permette di adeguare tempestivamente l'offerta alla domanda effettiva, in quanto soggetti esterni godono di maggiore flessibilità e dinamicità organizzativa e gestionale, rispetto all'ente pubblico;
- la maggiore flessibilità consente di avviare un processo di razionalizzazione delle spese e di contenimento dei costi.

La concessione del servizio trasferisce al gestore il rischio di gestione e comporta una maggiore responsabilizzazione dello stesso anche da un punto di vista economico.

Nel caso specifico del servizio pubblico di asilo nido gestito presso il Comune di Forno Canavese Piemonte e, in particolare, presso lo stabile di proprietà comunale all'uopo attrezzato, la convenienza e fattibilità del ricorso al partenariato pubblico-privato sarebbero garantite dalle seguenti condizioni economiche contrattuali di concessione:

#### **Ricavi, oneri e rischi a carico del gestore:**

- oneri direttamente connessi alla gestione del servizio;
- rischio di domanda: domanda inferiore alle previsioni di piena capienza (attuali 14 posti con previsione di incremento fino a 21);
- introito delle rette di frequenza e relativo rischio di insolvenza;
- tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale.

#### **Sono a carico dell'Amministrazione comunale:**

- gli oneri per la manutenzione straordinaria dell'immobile;
- il contributo di spesa integrativo calcolato in base alle tariffe deliberate annualmente ed ai requisiti di ammissione fissati annualmente.

#### **Valore del contratto e ipotesi del modello economico-finanziario**

Il modello concessorio ipotizzato prevede che sia garantito il servizio di Nido dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 7,30 alle ore 16,45, con possibilità di orario ridotto dalle 7,30 alle 11,30 (senza consumazione del pasto) o dalle 7,30 alle 13,00 (con consumazione del pasto), ferma la possibilità per il Concessionario di offrire il servizio per una durata superiore a quella minima indicata.

Le tariffe verranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale in modo tale da garantire, unitamente al contributo di spesa integrativo, l'equilibrio economico dell'iniziativa.

### **Piano economico-finanziario di massima**

Nel seguito sono esposte le previsioni di massima relative al conto economico del soggetto gestore. I valori esposti hanno il solo scopo di dimostrare la fattibilità "di base" dell'iniziativa, rispetto alla quale i concorrenti hanno il compito di sviluppare una propria proposta gestionale.

Per la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'investimento il Comune di Forno Canavese ha previsto la corresponsione di tariffe che hanno lo scopo di garantire, unitamente alla contribuzione a carico del bilancio comunale, l'equilibrio economico - finanziario.

### **Costi:**

La stima dei costi, che saranno meglio dettagliati nel progetto gestionale che costituirà base di riferimento per le proposte dei concorrenti, ha tenuto conto dei seguenti vincoli e delle seguenti variabili:

- Costo del materiale didattico di consumo: stima di euro 1.500,00 annui;
- Costi per utenze e pulizia locali: stima di euro 31.000,00 annui;
- Costo pasti (da fornitore esterno): interamente a carico dell'utenza in aggiunta alla retta di frequenza;
- Ammortamenti: stima di euro 5.000,00 annui;
- Oneri finanziari: stima di euro 2.000,00 circa al primo anno di attività;
- Altri costi di gestione: stima di euro 12.000,00 annui (per servizi aggiuntivi che potrà offrire il concessionario);
- Modesta influenza dei costi di manutenzione ordinaria in considerazione dello stato dell'immobile e degli arredi (euro 2.000,00);
- Spese per servizi generali ed oneri diversi di gestione (premi assicurativi, contabilità, ecc.) per un totale pari ad euro 2.500,00;
- Canone per l'utilizzo dell'immobile: nessuno perché conferito gratuitamente dall'Amministrazione Comunale;
- Fondo svalutazione crediti (insolvenze utenti) per euro 3.000,00 annui;
- Spesa per il personale, previsto in numero di 3 educatori per 36 ore settimanali e Coordinatore per 60 h/anno: stimata in € 121.000,00 annui;

Il totale dei costi annui per il gestore ammonterebbe, a stima di larga massima, ad euro 180.000,00 circa.

### **Ricavi:**

Ai fini del calcolo del fatturato del Concessionario per le attività standard si è ipotizzato un sistema tariffario:

- A. **da applicarsi esclusivamente ai residenti** di Forno Canavese o di comuni convenzionati, (comprensivo del bonus asilo nido erogato dall'INPS per l'importo variabile da € 136,37 ad € 272,73/mese) articolato in:

- a. Orario ordinario, dalle 7,30 alle 16,45: retta mensile di € 450,00 oltre costo pasto di € 5,50 cad.;
  - b. Orario ridotto, dalle 7,30 alle 13,00 (con consumazione del pasto): retta mensile di € 350,00 oltre costo pasto di € 5,50 cad.;
  - c. Orario ridotto, dalle 7,30 alle 11,30 (senza consumazione del pasto): retta mensile di € 280,00;
- B. **da applicarsi ai non residenti** e comprensivo della eventuale contribuzione a carico del comune di residenza (oltre che del bonus asilo nido erogato dall'INPS per l'importo variabile da € 136,37 ad € 272,73/mese) articolato in:
- a. Orario ordinario, dalle 7,30 alle 16,45: retta mensile di € 820,00 oltre costo pasto di € 5,50 cad.;
  - b. Orario ridotto, dalle 7,30 alle 13,00 (con consumazione del pasto): retta mensile di € 600,00 oltre costo pasto di € 5,50 cad.;
  - c. Orario ridotto, dalle 7,30 alle 11,30 (senza consumazione del pasto): retta mensile di € 500,00;

che determinerebbe, a stima di larga massima e con la previsione di incremento da 14 a 21 iscritti, ricavi annui da tariffe per complessivi euro 130.000,00 circa.

Si è altresì tenuto conto di eventuali altri ricavi e proventi derivanti dall'espletamento di attività complementari per un importo forfettario di massima pari ad euro 17.000,00 e del contributo comunale a pareggio (a carico del comune di Forno Canavese per contenere le rette a carico dei propri residenti) per l'importo di € 40.000,00.

L'ammontare complessivo dei ricavi del gestore ammonterebbe così a circa 190.000,00 euro annui, garantendo un utile annuo di circa 10.000,00 euro.

## **Conclusioni**

In base alle stime sopra indicate, le quali sono compiute allo stato attuale delle conoscenze e dipendono da una pluralità di parametri influenzati anche dalle scelte strategiche che il Concessionario adotterà per la gestione del servizio, non impegnando in alcun modo il Comune di Forno Canavese e non costituendo alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, si valuta che il progetto sia idoneo ad essere finanziato, in misura prevalente, con risorse private, che sussistano le condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, che l'affidamento in concessione del servizio possa realizzare una efficiente allocazione del rischio operativo e generare soluzioni innovative.

Il progetto non incide sulla capacità di indebitamento dell'ente, mentre la disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale è connessa esclusivamente agli oneri per la manutenzione straordinaria della struttura, nonché alle scelte discrezionali che saranno assunte annualmente in sede di definizione delle tariffe. A tal fine, la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, è maggiormente vantaggiosa per la collettività rispetto al ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente in quanto l'allocazione di alcuni rischi in capo al concessionario permette di generare una maggiore efficienza gestionale rispetto all'ipotesi in cui tali rischi ricadano esclusivamente sull'amministrazione comunale, con conseguente parziale deresponsabilizzazione dell'appaltatore.

Il valore complessivo della concessione, nell'ipotesi di una durata di tre anni rinnovabile per ulteriori due anni, assommerebbe ad € 950.000,00 circa.